

Corroboranti e preparati biodinamici, novità sull'uso in agricoltura biologica

La Commissione Ue ha affrontato gli aspetti legislativi legati all'utilizzo in agricoltura biologica di quei mezzi tecnici che non rientrano nelle categorie dei fertilizzanti o dei prodotti fitosanitari, tra cui i corroboranti e i preparati biodinamici.

In agricoltura, il termine "Corroborante" (dal latino vis, roboris = forza), indica un prodotto di origine naturale, non ascrivibile alla categoria dei fertilizzanti, che migliora la resistenza delle piante nei confronti degli organismi nocivi, proteggendo da danni non provocati da parassiti.

Il D.M. n.18354 del 27 novembre 2009 all'articolo 3, comma 5 "Disposizioni per particolari prodotti utilizzabili in agricoltura biologica, biodinamica e convenzionale – art. 16 del Reg. (CE) n. 834/07", stabiliva la possibilità di utilizzare una serie di prodotti (specificati nell'allegato 1 del Dm cit), agenti come corroboranti, biostimolanti o potenziatori della resistenza delle piante purché non venduti con nomi di fantasia.

Il più recente Decreto del Presidente della Repubblica n.55 del 28 febbraio 2012 ne ha successivamente definito e regolamentato l'uso. In particolare viene confermato che questi prodotti, sempre se non venduti con nomi di fantasia o in miscela tra essi, non sono soggetti ad autorizzazione per l'immissione al commercio, ma possono essere immessi sul mercato a condizione che: il loro uso non provochi effetti nocivi sulla salute umana e animale, né sull'ambiente; siano iscritti in una lista di corroboranti redatta e aggiornata periodicamente dal Ministero delle Politiche agricole; siano riportate in etichetta indicazioni sulla composizione qualitativa, le modalità e le precauzioni d'uso, la facile identificazione del responsabile legale dell'immissione in commercio, lo stabilimento di produzione e confezionamento e la destinazione d'uso, che non deve comunque essere riconducibile in alcun caso alla definizione di prodotto fitosanitario.

Ma vediamo quali sono i prodotti attualmente riconosciuti come Corroboranti utilizzabili in agricoltura biologica, convenzionale e biodinamica.

Propolis. E' il prodotto costituito dalla raccolta, elaborazione e modificazione, da parte delle api di sostanze prodotte dalle piante. Si prevede l'estrazione in soluzione acquosa od idroalcolica od oleosa, in tal caso emulsionata esclusivamente con prodotti presenti nello stesso allegato. L'etichetta deve indicare il contenuto in flavonoidi, espressi in galangine, al momento del confezionamento.

Polvere di Pietra o di Roccia. Prodotto ottenuto tal quale dalla macinazione meccanica di vari tipi di rocce, la cui composizione originaria deve essere specificata. È espressamente necessario che sia esente da elementi inquinanti.

Bicarbonato di Sodio. Il prodotto deve presentare un titolo minimo del 99,5% di principio attivo.

Gel di Silice. Prodotto ottenuto dal trattamento di silicati amorfi, sabbia di quarzo, terre

Preparati Biodinamici. Preparazioni previste dal regolamento CE 834/07 art.12 lettera c. L'articolo è quello sulle Norme di Produzione Vegetale e recita testualmente alla lettera c del comma 1: "è consentito l'uso di preparati biodinamici".

Oli Vegetali Alimentari. Prodotti derivanti da estrazione meccanica e trattati esclusivamente con procedimenti fisici: arachide, cartamo, cotone, girasole, lino, mais, olivo, palma di cocco, senape, sesamo, soia, vinacciolo.

Lecitina. Il prodotto commerciale per uso agricolo deve presentare un contenuto in fosfolipidi totali non inferiori al 95% ed in fosfatidilcolina non inferiore al 15%.

Aceto. Di vino e frutta.

Sapone Molle e/o di Marsiglia. Utilizzabile unicamente tal quale.

Calce Viva. Utilizzabile unicamente tal quale.

La Commissione europea ha anche specificato che sta lavorando ad una nuova proposta di regolamento sui fertilizzanti che includerà la categoria "biostimolanti", al fine di armonizzare l'autorizzazione di tali sostanze nell'Unione. In attesa della nuova legislazione in materia di fertilizzanti, la Commissione potrà comunque proporre l'inclusione di alcune di queste sostanze negli allegati al Reg. (CE) n.889/2008. Tale tematica verrà affrontata nel corso della prossima riunione dello SCOF (Standing Committee on Organic Farming) che si svolgerà a Bruxelles il 26 settembre. Allo stato attuale, i corroboranti sono autorizzati dai singoli Stati Membri, ed in particolare per l'Italia, dall'allegato 1 al DM 18354 del 27 novembre 2009.